

FORMULARIO

PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14-TER
DELLA LEGGE N. 287/90

Premessa

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, "AGCM" o "Autorità"), con il provvedimento n. 20116 del 22 luglio 2009 (di seguito, "Provvedimento di Avvio"), avviava nei confronti della Lega Nazionale Professionisti (di seguito, "LNP") il procedimento A 418 (di seguito, "Procedimento") al fine di accertare eventuali violazioni dell'articolo 82 del Trattato CE nell'ambito della procedura di assegnazione dei Diritti Audiovisivi relativi alla Competizione di Serie A delle stagioni sportive 2010-2011 e 2011-2012, regolata dall'invito ad offrire pubblicato dalla stessa LNP in data 10 luglio 2009.

Successivamente, con il provvedimento prot. n. 20343 del 1° ottobre 2009 (di seguito: "Provvedimento di Estensione", congiuntamente al Provvedimento di Avvio: "Provvedimenti"), l'AGCM ha deliberato di ampliare oggettivamente l'istruttoria con riferimento all'invito ad offrire pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti in data 3 settembre 2009, relativo alla vendita centralizzata dei diritti della Serie B per le stagioni sportive 2010-2011 e 2011-2012, per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 82 del Trattato CE.

In relazione alle censure rivolte alla LNP all'atto dell'avvio del Procedimento, si produce, qui di seguito, il Formulário per la presentazione di impegni, ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 287/90.

Numero del Procedimento

Procedimento A/418 Procedure selettive Lega Nazionale Professionisti campionati 2010/11 e 2011/12

La Parte

La LNP associa le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) che sono dotate di titolo sportivo per la partecipazione ai campionati professionistici di Serie A e di Serie B, e, in forza della vigente normativa, è demandata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalla FIGC stessa all'organizzazione dei suddetti campionati.

Ai sensi del Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse" (in prosieguo: "*Decreto Melandri*"), la LNP, in quanto organizzatore delle competizioni di Serie A, Serie B e Coppa Italia, è titolare, unitamente alle singole squadre di calcio, dei diritti audiovisivi relativi agli eventi sportivi disputati nell'ambito delle medesime competizioni (cfr. art. 3 del D.lgs. 9/2008).

Fattispecie contestata

In sintesi, nei Provvedimenti l'Autorità sostiene che la LNP avrebbe abusato della propria posizione dominante, in violazione dell'art. 82 del Trattato CE, nell'offerta dei diritti audiovisivi sulle piattaforme satellitare (DTH) e digitale terrestre (DTT) evidenziando, tra l'altro, che la condotta della LNP appare suscettibile di condizionare l'allocazione dei diritti ai principali operatori del mercato della *pay tv*, con ciò ingessando la struttura di tale mercato e limitando le possibilità di ingresso e sviluppo di altri operatori.

A fronte delle contestazioni mosse da codesta Ecc.ma Autorità e senza voler entrare nel merito delle medesime, preme ad ogni buon conto ribadire, in via preliminare, che, ai sensi del Decreto Melandri, sussiste l'obbligo di predisporre più pacchetti nel solo caso in cui la LNP adotti la

commercializzazione dei diritti mettendo in concorrenza le diverse piattaforme (c.d. vendita per prodotto).

Al contrario, la LNP ha adottato l'altra forma di commercializzazione prevista dal Decreto Melandri, ossia la vendita per singola piattaforma, ritenendo che fosse la più appropriata date le caratteristiche del mercato italiano nonché quella più idonea a garantire la presenza di più operatori. Anche codesta Ecc.ma Autorità, nella delibera di approvazione delle Linee Guida del 1 luglio 2009 (di seguito "*Linee Guida*"), non ha ritenuto opportuna la c.d. vendita per prodotto.

In sintesi, la LNP, in coerenza con quanto stabilito nel Decreto Melandri e disposto dai principi generali a tutela della concorrenza, ritiene di aver orientato la propria azione al fine di:

- ulteriormente rafforzare le condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione tra gli operatori della comunicazione, funzionali a garantire la maggior apertura possibile del mercato e, quindi, anche il maggior livello di concorrenza possibile;
- tutelare i consumatori finali interessati alla piena fruizione del prodotto calcio; e
- valorizzare il prodotto, conformemente ai parametri economici seguiti a livello internazionale, allo scopo di realizzare quelle provviste economiche necessarie al mantenimento del sistema calcio.

Pur permanendo, dunque, il convincimento di non aver determinato condizioni per una minore competizione tra gli operatori della *pay tv* nello sfruttamento dei diritti audiovisivi e quindi di aver correttamente operato, gli impegni delineati nel presente formulario, che non implicano alcun riconoscimento ovvero assunzione di responsabilità in merito alle ipotizzate violazioni delle norme in materia di concorrenza, vengono proposti nel quadro dei rapporti di trasparente cooperazione tra la LNP e codesta Ecc.ma Autorità nell'ottica di poter elidere tempestivamente e in radice le preoccupazioni concorrenziali ad oggi ipotizzate.

Prima di passare ad illustrare nel dettaglio le misure comportamentali che la LNP intende sottoporre all'attenzione di codesta Ecc.ma Autorità, si ritiene, inoltre, necessario fornire alcuni chiarimenti circa lo stato attuale dell'assegnazione dei diritti relativi alla Serie A e ciò al fine di esplicitare compiutamente il perimetro delle misure qui proposte.

Alla data di presentazione del presente formulario impegni, tutti i pacchetti predisposti per la trasmissione in diretta in Italia delle partite di Serie A, sia sulla piattaforma DTH sia su quella DTT, risultano assegnati.

Conseguentemente, quanto alle dirette delle predette partite, sussiste, sotto il profilo contrattuale, una situazione cristallizzata con la definitiva maturazione del relativo diritto di trasmissione in capo ai soggetti divenuti assegnatari.

Ciò comporta il riconoscimento – in capo ai predetti assegnatari – di diritti quesiti afferenti a contratti validi ed efficaci, rispetto al quale non appare pertanto possibile alcun intervento modificativo da parte della LNP.

[OMISSIS]

Diversa è la situazione relativa ai diritti di Serie B che risultano solo in parte assegnati e possono dunque, per la parte tuttora nella disponibilità della LNP, formare oggetto degli impegni proposti con il presente formulario.

Mercato Interessato

Al § 25 del Provvedimento di Avvio si afferma che *“il mercato rilevante ai fini del presente procedimento sia costituito dai diritti di trasmissione televisiva in Italia degli eventi calcistici disputati regolarmente ogni anno per tutto l'anno, rappresentati dagli incontri del campionato di Serie A e B e di coppa, nonché della UEFA Champions League e della Coppa UEFA relativamente agli eventi sportivi disputati dalle squadre italiane”*.

Descrizione degli impegni proposti

La LNP ritiene che le preoccupazioni concorrenziali sollevate da codesta Ecc.ma Autorità possano essere rimosse da una propria iniziativa consistente nella suddivisione dell'originario pacchetto *Platinum* (previsto nell'Invito ad Offrire pubblicato in data 3 settembre 2009), relativo ai diritti audiovisivi per trasmissioni da effettuarsi esclusivamente in forma codificata sulla piattaforma DTH, con la formazione, per i medesimi diritti audiovisivi, di tre pacchetti *Platinum* autonomi tra loro e relativi agli eventi calcistici della Serie B per le stagioni 2010/2011 e 2011/2012 da offrire mediante procedura competitiva (i.e. invito ad offrire e/o trattativa privata) entro il 26 febbraio 2010.

Il primo pacchetto conterrà tutte le partite in casa ed in trasferta relative a 12 squadre per un totale di 372 gare di *regular season* di cui 132 in esclusiva eccezion fatta per quelle gare disputate in anticipo e posticipo da condividersi con l'eventuale acquirente del Pacchetto C. Il primo pacchetto, inoltre, conterrà anche le gare di *play off* e *play out* eventualmente disputate da una o più squadre che compongono il pacchetto medesimo.

Il secondo pacchetto conterrà tutte le partite in casa ed in trasferta relative a 10 squadre per un totale di 330 gare di *regular season* di cui 90 in esclusiva eccezion fatta per quelle gare disputate in anticipo e posticipo da condividersi con l'eventuale acquirente del Pacchetto C. Il secondo pacchetto, inoltre, conterrà anche le gare di *play off* e *play out* eventualmente disputate da una o più squadre che compongono il pacchetto medesimo.

La LNP si impegna a garantire che gli operatori assegnatari selezioneranno contestualmente i diritti audiovisivi delle squadre che comporranno il proprio pacchetto secondo il seguente schema, elaborato nell'ottica di assicurare equilibrio tra contenuti di entrambi:

Pacchetto A: - sceglie le prime 2

- sceglie le terze 4

- sceglie le quinte 4
- sceglie le ultime 2

Pacchetto B: - sceglie le seconde 4

- sceglie le quarte 2
- sceglie le seste 4

Il prezzo del pacchetto A per la stagione 2010/2011 è pari ad Euro [OMISSIS] e per la stagione 2011/2012 è pari a Euro [OMISSIS]; il prezzo del pacchetto B per la stagione 2010/2011 è pari ad Euro [OMISSIS] e per la stagione 2011/2012 è pari a Euro [OMISSIS].

Nel caso in cui uno ovvero entrambi i pacchetti di cui sopra non dovessero essere assegnati mediante la procedura competitiva, la LNP si impegna a procedere, per il pacchetto, ovvero i pacchetti, invenduti alla trattativa privata. In ogni caso, solo all'esito positivo di tale trattativa privata entrambi gli assegnatari selezioneranno il contenuto dei propri pacchetti con le modalità di cui sopra.

Ciascuno degli assegnatari dei pacchetti A e B potrà altresì offrire ai consumatori la c.d. Diretta Goal relativa alle squadre del pacchetto loro assegnato e quindi realizzare un apposito programma contenitore con la diretta di tutte le partite del proprio pacchetto che si susseguono secondo un ordine precostituito, interrotto ogni qualvolta avviene un fatto di particolare rilevanza (un goal, l'espulsione di un giocatore etc.) nel corso di un'altra partita disputata contemporaneamente.

Inoltre, ciascuno degli assegnatari dei pacchetti A e B potrà offrire ai consumatori, in differita, i c.d. *highlights* (i.e. le immagini salienti) delle partite del proprio pacchetto e delle partite non facenti parte del proprio pacchetto.

Il terzo pacchetto (Pacchetto C) conterrà tutte le gare di *regular season* giocate in anticipo ed in posticipo, per un numero non inferiore a 64, trasmesse in forma condivisa con gli eventuali assegnatari dei Pacchetti A e B.

Il prezzo del Pacchetto C per la stagione 2010/2011 è pari ad Euro [OMISSIS] e per la stagione 2011/2012 è pari a Euro [OMISSIS].

Nel caso il tale pacchetto non dovesse essere assegnato mediante la procedura competitiva, la LNP si impegna a procedere alla trattativa privata.

Nel caso in cui le procedure di vendita dei sopradescritti diritti audiovisivi (Pacchetti A, B, C) non avessero esito positivo troverebbe conseguentemente applicazione la disciplina prevista dall'art. 19 delle Linee Guida e dall'art. 6.4.1 dell'Invito ad Offrire pubblicato dalla LNP in data 03 settembre 2009. In tale ipotesi la LNP si impegna sin d'ora ad assicurare l'equilibrio tra il contenuto del pacchetto eventualmente assegnato e i diritti rimasti invenduti.

Infine, per quanto attiene ai rilievi mossi da codesta Ecc.ma Autorità con il Provvedimento di Estensione relativi allo sconto previsto dall'Invito ad Offrire pubblicato in data 3 settembre 2009, la LNP comunica e conferma che non applicherà alcuno sconto nelle procedure di assegnazione dei sopradescritti pacchetti A, B e C.

Periodo di validità

Le Linee Guida regolano le attività della LNP con riferimento alla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi relativamente a tre stagioni sportive: 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013. Le procedure di assegnazione dei diritti audiovisivi oggetto del presente Procedimento sono, invece, relative alle stagioni 2010/2011 e 2011/2012.

Ciò premesso a completamento delle misure comportamentali sopra proposte, la LNP si impegna a redigere, con anticipo rispetto alla loro scadenza, nuove

linee guida per tre stagioni sportive, a decorrere dalla stagione 2012/2013 inclusa.

La LNP predisporrà le predette linee guida in ragione delle dinamiche evolutive relative al mercato e delle innovazioni tecnologiche che potranno nel tempo verificarsi, come la convergenza dei mezzi di comunicazione, attenendosi, nel caso di vendita per piattaforma, ai rilievi ed alle indicazioni avanzati dall'AGCM nel provvedimento di approvazione delle Linee Guida del 1 luglio 2009 e nei Provvedimenti con riferimento ai criteri di formazione dei pacchetti.

Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

La LNP ritiene che gli impegni delineati nel presente formulario, che non implicano alcun riconoscimento di responsabilità in merito alle ipotizzate violazioni di norme in materia di concorrenza, favoriscano ulteriori condizioni di maggior contendibilità del mercato di riferimento stimolando le migliori condizioni di apertura del medesimo.

Viene infatti offerta, a beneficio in particolare delle emittenti di piccola dimensione ovvero dei *newcomers* e con un beneficio per gli utenti finali, una più ampia articolazione dei pacchetti relativi agli eventi calcistici della Serie B ossia di un prodotto oggettivamente appetibile poiché economicamente remunerativo a fronte di un investimento iniziale più contenuto.

In particolare si osserva quanto segue.

La predisposizione di più pacchetti per la piattaforma DTH avrà l'effetto di stimolare una concorrenza anche *intra-platform*, come auspicato da codesta Ecc.ma Autorità nella delibera di approvazione delle Linee Guida e nel Provvedimento di avvio, elidendosi in tal modo la preoccupazione, espressa da codesta Ecc.ma Autorità, che le modalità di vendita dei diritti calcistici possano restringere l'*output* ed avere un effetto escludente nei mercati televisivi a valle.

Secondariamente, il meccanismo di selezione alternata delle squadre da parte degli operatori assegnatari dei pacchetti A e B sopracitati garantirà sia l'equilibrio dei contenuti dei pacchetti medesimi sia condizioni di offerta egualmente appetibili dagli utenti finali.

Inoltre, la facoltà concessa agli assegnatari dei pacchetti A e B sopracitati di offrire ai propri consumatori i c.d. *highlights* (i.e. le immagini salienti) di tutte le partite del campionato, incluse quelle non facenti parte del proprio pacchetto, soddisferà l'esigenza dei consumatori medesimi di poter fruire delle immagini salienti di tutto il campionato di Serie B a prescindere dall'operatore con cui hanno sottoscritto l'abbonamento. In tal modo sarà garantita ai consumatori l'unitarietà del prodotto Serie B.


Infine, la redazione anticipata di nuove linee guida consentirà a codesta Ecc.ma Autorità il costante monitoraggio del perseguimento delle finalità sottese al presente formulario impegni; tutto ciò nell'ottica di una costante e trasparente cooperazione tra la stessa LNP e codesta Ecc.ma Autorità.

In conclusione, la LNP, considera che le misure contenute nel presente formulario siano pienamente idonee ad elidere qualsiasi possibile riserva dell'Autorità rispetto alle asserite condotte anticoncorrenziali contestate nel Procedimento e a determinare effetti benefici nei confronti degli operatori della comunicazione e degli stessi consumatori finali.

Si auspica che in considerazione dei sovraesposti impegni codesta Ecc.ma Autorità possa chiudere il procedimento nei confronti della Parte, così come previsto dall'art. 14-ter della Legge.

Milano, lì 17 novembre 2009

Il presidente
(dott. Maurizio Beretta)



FORMULARIO

PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14-TER DELLA LEGGE N. 287/90

Premessa

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito: "AGCM" o "Autorità"), con il provvedimento n. 20116 del 22 luglio 2009 (di seguito: "Provvedimento di Avvio"), avviava nei confronti della Lega Nazionale Professionisti (di seguito: "LNP") il procedimento A 418 (di seguito: "Procedimento") al fine di accertare eventuali violazioni dell'articolo 82 del Trattato CE nell'ambito della procedura di assegnazione di diritti audiovisivi relativi alla Competizione di Serie A delle stagioni sportive 2010-2011 e 2011-2012, regolata dall'invito ad offrire pubblicato dalla stessa LNP in data 10 luglio 2009.

Successivamente, con il provvedimento prot. n. 20343 del 1° ottobre 2009 (di seguito: "Provvedimento di Estensione", congiuntamente al Provvedimento di Avvio: "Provvedimenti"), l'AGCM ha deliberato di ampliare oggettivamente l'istruttoria con riferimento all'invito ad offrire pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti in data 3 settembre 2009, relativo alla vendita centralizzata dei Diritti Audiovisivi della Serie B per le stagioni sportive 2010-2011 e 2011-2012, per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 82 del Trattato CE.

In relazione alle censure rivolte alla LNP all'atto dell'avvio del Procedimento, la LNP in data 17 novembre 2009 ha presentato un set di impegni (di seguito: "Impegni") ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90.

Codesta Ecc.ma Autorità, dopo aver verificato la non manifesta infondatezza degli Impegni, ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito internet, avvenuta il successivo 20 novembre 2009.

La LNP, preso atto dei commenti forniti dalle parti terze nel corso del rituale *market test* e richiamate le considerazioni già espresse nel testo degli Impegni oggetto di pubblicazione, qui da intendersi come integralmente trascritte, propone, nel quadro dei rapporti di trasparente cooperazione con codesta Ecc.ma Autorità, un *addendum* agli Impegni medesimi così da definitivamente elidere, in maniera tempestiva e radicale, le preoccupazioni concorrenziali ad oggi ipotizzate, consolidando *a fortiori* le condizioni di maggior accesso possibile al mercato dei diritti audiovisivi.

Tale scelta – la LNP lo ribadisce anche in questa sede - avviene senza che ciò possa implicare alcun riconoscimento in merito alle ipotizzate violazioni delle norme in

HB

materia di concorrenza, nell'immutato convincimento di aver orientato la propria azione al fine di:

- ulteriormente migliorare le condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione tra gli operatori della comunicazione, funzionali a garantire la maggior apertura possibile del mercato e, quindi, anche il maggior livello di concorrenza possibile;
- tutelare i consumatori finali interessati alla piena fruizione del prodotto calcio; e
- valorizzare il prodotto, conformemente ai parametri economici seguiti a livello internazionale, allo scopo di realizzare quelle provviste economiche necessarie al mantenimento del sistema calcio.

Numero del Procedimento

Cfr. Impegni.

La Parte

Cfr. Impegni.

Fattispecie contestata

Cfr. Impegni.

Mercato Interessato

Cfr. Impegni.

Descrizione degli impegni proposti

La LNP ribadisce come le preoccupazioni concorrenziali sollevate da codesta Ecc.ma Autorità siano rimosse dalla propria iniziativa, così come articolata negli Impegni, che integralmente si richiamano.

Quanto sopra risulta confermato con ulteriore evidenza alla luce delle valutazioni espresse dagli operatori del mercato nel corso del rituale *market test* esperito successivamente alla pubblicazione degli Impegni medesimi.

AB

In aggiunta la LNP, nell'ottica del mantenimento degli instaurati rapporti di trasparente cooperazione con codesta Ecc.ma Autorità finalizzati ad una tempestiva e celere chiusura del Procedimento, ritiene di poter rafforzare le indicate misure di cui agli Impegni proponendo un ulteriore pacchetto, anch'esso destinato alla piattaforma satellite o DTH e da offrire al mercato unitamente a quelli precedentemente già individuati negli Impegni medesimi.

Il Pacchetto in questione, che per continuità espositiva rispetto al precedente Formulario sarà indicato nel prosieguo come "**Pacchetto D**", sarà predisposto per la sola piattaforma DTH e conterrà i diritti di trasmissione a pagamento delle sintesi di tutti gli Eventi della Serie A (di seguito: "**Sintesi**") inclusi eventuali spareggi, al fine di consentire la realizzazione di prodotti audiovisivi aventi ad oggetto il campionato di Serie A.

Le Sintesi potranno avere la durata massima di 10 minuti per ciascun tempo di svolgimento delle gare e saranno trasmissibili via satellite in differita ed in forma esclusiva, salvo il concorrente esercizio dei medesimi diritti da parte del licenziatario del pacchetto "**Platinum Live**", in fasce orarie stabilite in coerenza con i principi fissati nelle Linee Guida approvate dall'AGCM in data 1° luglio 2009 e nel rispetto dei diritti già oggetto di assegnazione e quindi quesiti in capo ai singoli licenziatari, e precisamente:

- a) dalle 17.00 alle 20.00 della Domenica per le gare disputate il Sabato in qualsiasi orario, la Domenica o in unico giorno di gara con inizio fino alle h. 15.00, mai, in ogni caso, prima che siano decorsi 10 minuti dal fischio finale dell'ultima di tali gare o in sovrapposizione con un Evento disputato con inizio dopo le ore 15.00;
- b) non prima delle 23.00 (i) per le gare disputate con inizio dopo le h. 15.00 la Domenica o in altro giorno di gara e (ii) per le gare sub a), mai, in ogni caso, prima che siano decorsi 10 minuti dal fischio finale dell'ultima delle gare della giornata di campionato o in sovrapposizione con un altro Evento.

Qualunque diritto audiovisivo oggetto del Pacchetto D si esaurirà trascorse 48 ore dalle h. 17.00 della Domenica o, nel caso di gare disputate in unico giorno di gara, dal fischio finale dell'ultima gara di tale giorno.

Il prezzo del Pacchetto D per la stagione 2010/2011 sarà pari ad Euro [OMISSIS] e per la stagione 2011/2012 ad Euro [OMISSIS].

Nel caso in cui il Pacchetto D non dovesse essere assegnato mediante la procedura competitiva, la LNP si impegna a procedere alla trattativa privata.

AMB

Nel caso in cui la procedura di vendita del Pacchetto D non avesse esito positivo troverebbe conseguentemente applicazione la disciplina prevista dall'art. 19 delle Linee Guida e dall'art. 6.4.1 dell'Invito ad Offrire pubblicato dalla LNP in data 3 settembre 2009.

Infine, per quanto attiene ai rilievi mossi da codesta Ecc.ma Autorità con il Provvedimento di Estensione relativi allo sconto previsto dall'Invito ad Offrire pubblicato in data 3 settembre 2009, la LNP comunica e conferma che non applicherà alcuno sconto nelle procedure di assegnazione del sopradescritto Pacchetto D.

Periodo di validità

Cfr. Impegni.

Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

L'ulteriore misura delineata nel presente formulario, pur non implicando alcun riconoscimento in merito alle ipotizzate violazioni di norme in materia di concorrenza - rafforza ulteriormente le misure contenute negli Impegni ed è finalizzata a una tempestiva e celere chiusura del Procedimento.

L'ulteriore misura qui delineata si inserisce nell'ambito dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della Serie A e risponde a quei rilievi del mercato, per quanto non condivisibili, secondo cui, a valle della presentazione degli Impegni, "*per quanto attiene il campionato di Serie A la situazione rimane del tutto invariata*" (cfr. Osservazioni ADICONSUM-Associazione Difesa Consumatori e Ambiente, p. 5).

In tal senso, la individuazione di un ulteriore pacchetto relativo a diritti legati agli eventi della Serie A relativo alla piattaforma DTH avrà l'effetto di:

- rimuovere la contestazione, peraltro del tutto infondata e fallace, di scarsa incidenza sotto il profilo commerciale degli Impegni poiché relativi ai soli diritti della Serie B; e
- realizzare una misura per la Serie A adeguata ad ulteriormente favorire la concorrenza e quindi a produrre effetti positivi per i consumatori (cfr. osservazioni ADICONSUM-Associazione Difesa Consumatori e Ambiente, p. 8).

AB

Si viene in tal modo a stimolare ancor di più una concorrenza *intra-platform*, auspicata da codesta Ecc.ma Autorità nella delibera di approvazione delle Linee Guida e nel Provvedimento di Avvio, così contribuendo all'elisione della preoccupazione che le modalità di vendita dei diritti calcistici possano restringere l'*output* ed avere un effetto escludente nei mercati televisivi a valle e superando l'eccezione, invero non condivisibile, per cui le misure proposte sarebbero inidonee dal punto di vista "giuridico-procedurale [...] a far venire meno le ragioni dell'avvio dell'istruttoria" (cfr. Osservazioni Conto TV, § 5).

Infine, si ribadisce nuovamente l'importanza dell'impegno, strutturale e *pro futuro*, di redigere nuove linee guida che disciplineranno l'assegnazione dei diritti relativi alla Serie A ed alla Serie B a decorrere dalla stagione sportiva 2012/2013.

Le Linee Guida approvate da codesta Ecc.ma AGCM in data 1° luglio 2009 regolano infatti "le attività della Lega Nazionale Professionisti con riferimento alla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi esercitabili mediante contratti di licenza della durata massima relativa alle tre stagioni sportive 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, in conformità all'art. 10, comma 1 e comma 2 del Decreto".

In sostanza, quindi, e nell'assenza di una specifica previsione normativa, la LNP ha deciso di parametrare il periodo di efficacia delle Linee Guida a quello di durata massima dei contratti di licenza consentita dal D.Lgs. n. 9/2008, ricevendo, in ragione della chiara congruità e ragionevolezza di tale termine, il *placet* di codesta Ecc.ma Autorità sul punto.

Ebbene, con la misura prospettata con gli Impegni, la LNP si è invece vincolata ad anticipare di un anno la scadenza delle Linee Guida, che la LNP, ovviamente, redigerà sulla base degli Impegni complessivamente assunti.

E ciò per far sì che, nell'anno in cui avranno termine i contratti di licenza oggetto della recente procedura competitiva, tanto per la Serie A che per la Serie B:

- codesta Ecc.ma Autorità venga coinvolta *ab initio*, e non solo in corso d'opera, nella nuova procedura di assegnazione dei diritti audiovisivi e quindi, *in primis*, nella redazione delle nuove linee guida, consentendole, in un quadro di continua e trasparente cooperazione oltre che di costante monitoraggio e verifica del perseguimento delle finalità pro concorrenziali auspiccate dalla normativa di riferimento;
- le condizioni strutturali del mercato rilevante in quel momento presenti nonché le dinamiche evolutive e le innovazioni tecnologiche cui potrebbe essere soggetto, siano attentamente vagliate con riferimento al loro impatto sulla commercializzazione dei diritti audiovisivi.

HB

Di nessun pregio risultano pertanto i rilievi espressi da una delle parti terze al Procedimento circa il fatto che la LNP avrebbe riconosciuto di non essersi attenuta alle indicazioni dell'AGCM e, pertanto, prometterebbe di farlo tra due anni (cfr. Osservazioni Conto TV, § 4).

Quanto espresso dalla LNP riguarda, in tutta evidenza le indicazioni di cui al presente Procedimento e, segnatamente, quelle contenute nel Provvedimento di Avvio e costituisce la manifestazione lecita, poiché consentita dalla legge, di adoperarsi *pro futuro* perché le perplessità concorrenziali sollevate nelle competenti sedi vengano recepite.

Per le medesime ragioni di cui sopra, l'impegno di anticipare di un anno la presentazione delle nuove linee guida non può ridursi, come vorrebbe far credere Conto TV, a un tautologico impegno a "*rispettare la legge*" (cfr. Osservazioni Conto TV, § 4).

Il fine che si propone la LNP con l'adozione della misura in parola – lo si ribadisce *ad abundantiam* – è quello di dare piena attuazione alle indicazioni provenienti dall'Autorità a valle della prima applicazione del D.Lgs. n. 9/2008, nel rispetto di quanto disposto dal dettato normativo.

Indicazioni che dovranno necessariamente tenere conto delle "*dinamiche evolutive nonché [delle] innovazioni tecnologiche che potranno nel tempo verificarsi*", alle quali il settore dei media è costantemente soggetto con riverberi ad amplissimo raggio.

Come noto, infatti, la costante e talvolta repentina evoluzione tecnologica, cui si è assistito in particolar modo negli ultimi anni, ha avuto effetti incisivi sia sugli operatori di mercato sia sui consumatori e sulle loro scelte (si pensi al recente abbandono delle trasmissioni televisive in analogico in favore del DTT che ha, di fatto, moltiplicato in maniera esponenziale l'offerta dei canali). Niente di più lontano, quindi, da quei "*fattori incerti ed opinabili*" cui una delle parti terze partecipanti al procedimento pretenderebbe di subordinare l'impegno della LNP (cfr. Osservazioni Conto TV, § 4).

È evidente, quindi, che l'impegno della LNP, di anticipare la redazione delle linee guida per le stagioni successive alle stagioni 2011/2012 rappresenta un'ulteriore manifestazione dell'interesse (prima ancora dell'osservanza dell'obbligo gravante su di essa) di assicurare il rispetto della normativa sulla concorrenza e, quindi, anche la possibilità di accesso al mercato per i *newcomers* senza in alcun modo favorire alcun *player* presente sul mercato, men che meno "*l'operatore quasi-monopolistico SKY, con l'eliminazione di qualsiasi serio tentativo di concorrenza*"(cfr. Osservazioni Conto TV, § 4).

AB

Di qui, la sostanziale rilevanza della misura in analisi.


In conclusione, la LNP, considera che le misure contenute nel presente formulario, unitamente a quelle previste negli Impegni, siano pienamente idonee ad elidere qualsiasi possibile riserva dell'Autorità rispetto alle asserite condotte anticoncorrenziali contestate nel Procedimento e a determinare effetti benefici nei confronti degli operatori della comunicazione e degli stessi consumatori finali.

Si auspica, pertanto, che codesta Ecc.ma Autorità possa chiudere il procedimento nei confronti della Parte, così come previsto dall'art. 14-ter della Legge.

Milano, li 28 dicembre 2009

Il presidente
(Dott. Maurizio Beretta)

Il Consulente Legale della LNP
(Avv. Bruno Ghirardi)

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for the President, Dott. Maurizio Beretta, and the bottom signature is for the Legal Consultant, Avv. Bruno Ghirardi. The signatures are written over the printed names and titles.